

***La chiusura delle
liquidazioni tramite
cessione, concordato e
altre modalità.***



Roma, 6 dicembre 2017

Avv. Sabrina Scarcello, Ufficio Consulenza Legale

- **Obiettivo**: la cessazione definitiva dell'attività di impresa perché non più coerente con le disposizioni a tutela del mercato e degli assicurati (non necessariamente per carenze patrimoniali) e, al contempo, continuazione dei poteri di vigilanza nella fase terminale della crisi d'impresa;
- **un sistema «tendenzialmente» autosufficiente** e l'unica procedura concorsuale applicabile alle imprese di assicurazione (**art. 245, comma 7 CAP**);
- le intersezioni con la legge fallimentare e le questioni interpretative (cfr. anche l. 19 ottobre 2017, n. 155);
- qualche numero: al 31 dicembre 2016 risultavano aperte 51 liquidazioni;
- il problema della tempistica.

- **La procedura:** decreto MiSE su proposta IVASS, revoca autorizzazione, cessazione degli organi amministrativi e di controllo dell'impresa e dell'assemblea (con due ipotesi residuali di reviviscenza: proposta di concordato ex art. 262, comma 1, CAP ed eventuale modifica dell'oggetto sociale per prosecuzione attività in un diverso settore ex art. 263, comma 2 CAP);
- Nomina di uno o più commissari liquidatori (pubblici ufficiali) e del comitato di sorveglianza da parte dell'IVASS;

-
- **Vigilanza dell'IVASS sulla procedura** (l'Istituto può impartire direttive in via generale con regolamento – cfr. regolamento ISVAP n. 8 del 13 novembre 2007) o in via particolare con istruzioni specifiche;
 - **La chiusura ordinaria:** accertamento del passivo (C.L., 252 CAP) e liquidazione dell'attivo (ai C.L. tutti i necessari poteri, salve le eventuali limitazioni disposte dall'IVASS (cfr. Regolamento n. 8/2007)).

-
- **Riparti:** la condizione dei crediti derivanti da prestazioni assicurative è privilegiata, essendo costituiti a garanzia degli stessi gli attivi a copertura delle riserve tecniche (un **patrimonio separato – art. 42, comma 2 CAP**) sui quali i titolari di crediti assicurativi si soddisfano con priorità, secondo l'ordine stabilito **dall'art. 258 CAP** (protezione degli assicurati connessa all'esercizio dell'attività per rami);
 - Una deroga al tradizionale principio della *par condicio creditorum*;

- E se gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono incapienti? Il FGVS: supplisce per alcuni crediti (r.c.a.) all'incapienza delle riserve, pagando i risarcimenti danni a cose o persone e insinuandosi al passivo in luogo dei creditori originari (così divenendo il principale creditore delle l.c.a., con una serie di conseguenze) (art. 258, comma 5, CAP);
- Prima dell'ultimo riparto i c.l. predispongono il bilancio finale di liquidazione;
- È ammessa la possibilità di **chiudere la procedura anche in pendenza di giudizi** (con accantonamento delle somme in contestazione o costituzione di idonee garanzie); i C.L. mantengono la legittimazione processuale (**art. 261, comma 7 CAP**).



Art. 262 CAP

- Il concordato come **soluzione «negoziale della crisi d'impresa»**;
- Il concordato come **subprocedimento** che si inserisce nella procedura di l.c.a. senza farla venire meno;
- il concordato può essere proposto **«in qualsiasi stadio della procedura» (art. 262 CAP)** - limiti di tale previsione;
- **I requisiti** della proposta (percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari, tempo dell'adempimento, eventuali garanzie);

- **Il ruolo dell'Autorità di vigilanza nel concordato e l'autorizzazione;**
- in particolare, l'oggetto delle valutazioni avendo quale obiettivo il rispetto degli istituti tipici di tutela del risparmio/investimento assicurativo: il contenuto della proposta, la presenza delle condizioni di legge la valutazione dei crediti assistiti da garanzia anche in rapporto al valore stimato di conversione in denaro del bene offerto in garanzia – art. 54 l.f., eventuali garanzie offerte, tempo dell'adempimento, il principio del *no creditor worse off*, la mancanza di vera e propria partecipazione dei creditori;

- **La natura «bifronte» del concordato (negoziale/giudiziario): il ruolo del tribunale** (coerente con il ruolo dell'a.g. nelle procedure concorsuali a direzione amministrativa, il cui intervento è eventuale), le opposizioni, **il parere dell'IVASS a seguito di opposizioni** (di cui il tribunale deve tenere conto), la sentenza;
 - L'esecuzione e la chiusura del concordato (**reviviscenza dei poteri dell'assemblea** per eventuale modifica dell'oggetto sociale);
 - **Risoluzione e annullamento del concordato:** la riapertura della l.c.a. come prosecuzione di quella originariamente pronunciata, tanto che gli organi rimangono in carica (cfr. anche **Cassazione civile, n. 21219/2017**).
-

Il ruolo di CONSAP quale assuntore del concordato

- **Art. 262, comma 7:** motivazioni e finalità della previsione (CONSAP quale principale creditore, finalità acceleratoria, soddisfazione ceto creditorio, riduzione dei costi complessivi);
- **Profili procedurali e autorizzatori:** il soggetto legittimato a presentare la proposta (CONSAP-FGVS?); il contenuto e l'ordine delle autorizzazioni (MiSE e IVASS, ciascuna nel rispetto delle rispettive competenze e in ragione dell'interesse pubblico tutelato);

Chiusura con modalità alternative: qualche caso interessante.

Accordo ricognitivo e transattivo

- I presupposti del provvedimento di l.c.a. e la situazione fattuale (l'impresa **era priva degli attivi sufficienti** a far fronte agli impegni assunti anche per i sinistri già avvenuti, non c'erano alternative alla l.c.a.: **era preclusa la liquidazione volontaria**; rinuncia alle autorizzazioni pochi giorni prima);
- Il contrasto tra G.A. (legittimità del provvedimento di l.c.a.) e G.O. (nullità del provvedimento di l.c.a.);
- la salvezza degli atti compiuti;
- I tempi di chiusura, il contenzioso, le conseguenze della pronuncia della Cassazione (impossibilità di proseguire o riaprire una l.c.a., restituzione del compendio «fallimentare» alla società), la ricerca di soluzioni a tutela dei creditori (***no creditor worse off***);

Accordo ricognitivo e transattivo

- le parti dell'accordo: CONSAP-FGVS, società e soci, MiSE, C.L. (quest'ultimo per adesione)
- il ruolo dell'IVASS: valutazione dell'accordo finalizzata all'autorizzazione al C.L. a consegnare gli attivi e porre in essere quanto necessario per dare esecuzione all'accordo;
- **i risultati conseguiti e la cura dell'interesse pubblico: a)** soddisfazione del ceto creditorio con **soddisfazione di tutti i crediti ammessi allo stato passivo** (compresi quelli in esito alle opposizioni); **b)** far conseguire immediatamente liquidità al FGVS con benefici per gli assicurati che contribuiscono tramite contributo applicato in percentuale sul premio; **c) superamento delle gravi (e imbarazzanti) divergenze giurisprudenziali tra G.A. e G.O.**



Chiusura con modalità alternative: qualche caso interessante.

Cessioni di beni, attività e passività, azienda, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, portafoglio integralmente o per singoli rami (art. 257 CAP)

- Il C.L. con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'IVASS;
- Un caso di cessione di cessione di attivi a copertura delle riserve tecniche, con partecipazione di CONSAP;
- **Cessione al riassicuratore (azionista e riassicuratore dell'impresa in l.c.a.) del ramo d'azienda sinistri** (obblighi e attivi a copertura degli obblighi), partecipazione di CONSAP;
- Benefici in termini di chiusura della procedura, di conseguente riduzione dei costi, di soddisfazione del ceto creditorio.

- la procedura di l.c.a. in ambito assicurativo presenta **motivazioni e peculiarità che vanno mantenute**;
- Presenta, tuttavia, **anche problematiche legate ai tempi di chiusura** per le quali è necessario ricercare soluzioni anche attraverso l'esplorazione di istituti della l.f. di cui non è certa la compatibilità con la l.c.a.;
- Occorrerà, naturalmente, valutare l'evoluzione degli istituti noti a seguito dell'imminente riforma del sistema delle crisi (riforma della legge fallimentare), auspicando l'impegno da parte di tutti gli attori, anche per la valorizzazione del concordato e del possibile ruolo di CONSAP.

Grazie per l'attenzione

